

Statuto della Organizzazione di Volontariato

“Solidarietà Insieme 2010 ODV”

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed ai sensi D.Lgs 117/2017 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii, l'Organizzazione di volontariato denominata “Solidarietà Insieme 2010 ODV” siglabile “SI2010 ODV” con sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale, deliberata dall'organo competente ai sensi dell'art 9, non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
- 2) “Solidarietà Insieme 2010 ODV” e' un Ente del Terzo Settore.
- 3) L'ODV è costituita, con scopi e finalità come indicato all'art 2, in seguito all'idea di volontari che hanno partecipato ad un grande evento organizzato dalla Chiesa Cattolica torinese nel 2010.
- 4) La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 17 del presente Statuto.

Art. 2

Scopi e finalità

L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, e senza scopo di lucro e, ispirandosi ai principi della solidarietà sociale, si prefigge come scopo la diffusione della cultura della solidarietà mettendosi a disposizione della cittadinanza per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni particolari e nelle quali la stessa interviene numerosa, offrendo supporto organizzativo e servizio di accoglienza, informazione, assistenza ed aiuto ai partecipanti.

Art. 3

Attività di interesse generale

1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art.5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all' utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell' attività, esercitata abitualmente; di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche,

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all' art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all' art.1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Nello specifico, a titolo esemplificativo , l'ODV intende svolgere:

- fornire supporto organizzativo di volontariato alle varie manifestazioni cittadine, provinciali, regionali, nazionali ed agli eventi sportivi, al fine di garantire alla collettività una più agevole e sicura partecipazione;
- fornire aiuto a favore di fasce disagiate, in particolar modo a disabili (assistenza, guida, consiglio e ogni quant'altro necessitano) così da rappresentare un elemento di assicurazione, di appoggio e di sostegno operativo a coloro che, in ragione di difficoltà momentanee o permanenti, non potrebbero fruire appieno di iniziative di svago, socializzazione ecc.;

- attuare interventi volti a garantire la sicurezza ed il miglior svolgimento degli eventi e manifestazioni di pubblico interesse in modo da ottimizzare la possibilità di fruizione da parte di tutti;
- attuare interventi di supporto ai partecipanti come reperimento prodotti di prima necessità, recupero di oggetti ed effetti personali smarriti, o altro si rendesse necessario in eventi;
- fornire consulenza e collaborazione ad enti e/o strutture pubbliche, laiche o religiose, per l'organizzazione di eventi e manifestazioni di carattere sociale al fine di promuovere la città di Torino e la Regione Piemonte in Italia e all'estero; gestire, per conto degli stessi, la selezione, formazione ed addestramento di volontari non facenti parte dell'ODV, che intendono partecipare agli eventi stessi;
- favorire, attraverso la gratuità delle prestazioni, un'educazione ed un esempio di solidarietà come arricchimento e realizzazione piena della persona attraverso il lavoro di gruppo.

2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito, e svolte principalmente nell'ambito del territorio della regione Piemonte.

3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

4) L'ODV, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei Volontari.

5) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art.18 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii. contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV ;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenze del bilancio.

2) L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

a) Quote associative e contributi degli aderenti;

b) Contributi pubblici e privati;

c) Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) Contributi di organismi internazionali;

e) Donazioni e lasciti testamentari;

f) Rimborsi derivanti da convenzioni;

g) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

h) Rendite patrimoniali

i) Attività di raccolta fondi (ai sensi art.7 Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii.);

j) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'ODV e riconducibile alle disposizioni del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii.;

3) L'esercizio sociale dell' ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto per cassa e la stima dei conti per l' esercizio successivo ai sensi degli art.13 e 14 Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii. e li sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il rendiconto per cassa e la stima dei conti per l' esercizio successivo sono depositati presso la sede dell'ODV, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale

5) E' fatto divieto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

- 1) Il numero dei soci, è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'ODV e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- 2) L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

- 1) L'ammissione di un nuovo socio, regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolte, è subordinata alla presentazione da parte dell'interessato di domanda redatta su apposita modulistica con la quale lo stesso si impegna a rispettare lo Statuto ed ad osservare il Regolamento Interno e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
- 2) Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci, che delibera in merito.
- 3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa lettera.
- 4) Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
- 5) La qualità di Socio si perde:
 - i) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV anche in forma elettronica/telematica;
 - j) per ripetuta immotivata assenza dall'attività stabilita e dagli impegni assunti;
 - k) per esclusione conseguente a comportamento contrastante gli scopi dell'ODV;
 - l) per morosità dal mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 (trenta) giorni dall'eventuale sollecito scritto anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione;
- 6) L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono

essergli contestati per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i Libri Sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- i soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'ODV

Sono organi dell'ODV:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea, esercitando il diritto di voto, tutti gli associati iscritti nel Libro dei Soci da almeno 3 (tre) mesi, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in forma elettronica/telematica. Nessun associato può rappresentare più di 3 (tre) associati.
- 4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o -o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 5) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 6) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.
- 7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 8) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

9) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per il trasferimento della sede legale oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1) L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto per cassa e la stima dei conti per l'esercizio successivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto per cassa nei tempi definiti dall'art.4 comma 3

4) L'Assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto per cassa, la stima dei conti per l'esercizio successivo e la relazione di missione ai sensi dell'art 13 del Dlgs 117/2017
- discute ed approva i programmi di attività;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari o decaduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stessa;
- determina i limiti di spesa ed approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3 del presente Statuto.

5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Segretario.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.

2) Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 7 (sette) consiglieri scelti tra i soci, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili senza vincoli. Gli eletti devono rispondere ai requisiti dell'art 2382 del Codice Civile.

2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6) Nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il rendiconto per cassa e la stima dei conti per l'esercizio successivo, e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 117/2017;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annuali per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV.

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 6 (sei) mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno metà dei componenti.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14) Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori e' generale. Le limitazioni dei poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15) L'obbligatorietà della iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dalla operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 13

Presidente

1) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile senza vincoli.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ODV di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Il Presidente onorario

1) Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV. La nomina e' a vita, salvo rinuncia dell'interessato.

2) Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

3) Al Presidente Onorario possono essere affidati dall'Assemblea incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni.

Art. 15

Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 16

Libri Sociali

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il Libro dei Soci
- il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee di Soci;
- il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee del Consiglio Direttivo e di eventuali altri Organi Sociali

E' obbligatoria la tenuta del Registro dei Volontari. Si precisa che il Libro dei Soci svolge anche la funzione di Registro dei Volontari.

Art. 17

Scioglimento

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell' art.9 del D.Lgs 117/2017

2) In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione dell'ODV, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art.45 comma 1 del Dlgs.117/2017), e salva diversa destinazione posta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3) Il suddetto parere e' reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato e' tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con Raccomandata A.R. o secondo le disposizioni previste dal D.lgs 7 marzo 2005 n°82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 18

Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, del Dlgs. 117/2017 e ss.mm.ii e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale e provinciale in materia.

Torino, 6 giugno 2019